



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI  
IL RESPONSABILE AD INTERIM  
**MONICA GUIDA**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML  
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

**All'**  
**Servizio Sismica**

Invio mezzo PEC

**Oggetto: Richiesta di parere in merito alla "trasformazione" di strutture funzionali ad un impianto produttivo, già realizzate come "opere temporanee" ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f della L.R. n. 15/2013, in impianti stabili e fissi a servizio dell'azienda.**

In data \_\_\_\_\_ è pervenuta la nota assunta agli atti con prot. n. \_\_\_\_\_, nella quale il Servizio Sismica dell'\_\_\_\_\_ chiede un parere "*in merito ad un procedimento di autorizzazione sismica ... per il quale si nutrono dubbi sulla coerenza e legittimità rispetto alla L.R. n. 19/2008*".

Nello specifico, come indicato nella nota sopra richiamata:

1. *l'istanza di autorizzazione presentata riguarda la "trasformazione" di strutture funzionali ad un impianto produttivo, già realizzate come "opere temporanee" ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f della L.R. n. 15/2013, in impianti stabili e fissi a servizio dell'azienda, unitamente alla realizzazione ex novo di un'ulteriore struttura porta impianti;*
2. *Le strutture in oggetto risultano sostanzialmente dei soppalchi metallici, ad uno o più piani, realizzati con profili in acciaio. Alcune di esse presentano scale di collegamento tra i livelli e controventi verticali e portano prevalentemente impianti e macchinari a servizio dell'impianto produttivo (si vedano le foto allegate). Tali strutture parrebbero inoltre vincolare non su autonoma fondazione ma sulla pavimentazione industriale esistente (si rimanda agli elaborati allegati per una maggior comprensione delle strutture oggetto dell'istanza);*
3. *La realizzazione delle suddette opere è stata avviata previa presentazione allo SUAP dell'\_\_\_\_\_ del modulo edilizio di "Comunicazione opere temporanee" (Modulo 6) ma non si ravvisa in tale presentazione alcun elaborato inerente il progetto esecutivo delle strutture e/o relazioni tecniche in merito;*

Stante quanto sopra descritto e considerata anche l'entità delle opere realizzate, l'

\_\_\_\_\_ si pone dei dubbi sulla correttezza del procedimento avviato e, più in generale, sull'iter seguito dei professionisti per la messa in opera delle suddette strutture, domandandosi in particolare:

Viale della Fiera 8  
40127 Bologna

tel. 051.527.4792  
fax 051.527.4208

Email: [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ Classif. 

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUM	SUB
1448						2020	1	

 Fasc. \_\_\_\_\_

- a. *Se tali strutture, a prescindere dalle esigenze produttive, non dovessero comunque acquisire preventiva autorizzazione sismica prima della loro realizzazione, dal momento che non paiono propriamente riconducibili ad interventi "privi di rilevanza" ai sensi della D.G.R. n. 2272/2016 o puramente a macchinari e, pertanto, essere sottoposte al regime autorizzativo di cui agli art. 11 e 12 della L.R. n. 19/2008;*
- b. *Se la presentazione agli SUE/SUAP di comunicazione per la realizzazione di "opere temporanee", qualora le medesime possedessero rilevanza strutturale, consenta di derogare ai dettami del Titolo IV della L.R. n. 19/2008, dal momento che nella succitata legge non paiono rilevarsi indicazioni in merito. Altresì se il concetto di "opera temporanea", così come descritto nella L.R. n. 15/2013 che disciplina la materia edilizia nella nostra Regione, possa essere esteso anche ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica oppure se lo stesso riguardi esclusivamente aspetti edilizi e, pertanto, debbano comunque essere rispettate le altre normative di settore;*
- c. *Qualora sia consentita la realizzazione di "opere temporanee" anche di rilevanza strutturale, se sia possibile "trasformarle" in opere fisse mediante istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto alla scadenza dei sei mesi concessi dall'art. 7 della L.R. n. 15/2013, oppure se tali debbano essere tassativamente rimosse. Altresì, nel merito, se, per i suddetti fini o anche come prassi generale, non si debba allegare in sede di "comunicazione di opere temporanee" almeno il progetto esecutivo delle strutture e la relativa relazione di calcolo, eventualmente redatta per sole azioni statiche in accordo col §2.4.1 delle NTC 2018 (tale procedura parrebbe logica in particolare per tecnologie costruttive ex 1086);*
- d. *Qualora l'iter del precedente punto c risultasse corretto, se debbano essere posti dei limiti di "rilevanza strutturale" sulle "opere temporanee" realizzate mediante tale procedura, al fine di limitare il sistematico ricorso alla "temporaneità" di un'opera per iniziare immediatamente i lavori per poi legittimarli, ultimati o pressoché tali, dopo i sei mesi concessi.*

L' \_\_\_\_\_ chiede un parere in merito al caso sopra descritto, al fine di poter trattare l'istanza avanzata ed il relativo iter nella maniera più coerente possibile alle vigenti normative ed estenderla ad eventuali future casistiche (nel merito si fa presente che il Servizio ha in essere anche un altro caso di una struttura temporanea monopiano tipo Steel-frame che vorrebbe essere resa fissa, comunque non riconducibile agli "IPRiPI").

**In risposta ai quesiti posti si riscontra quanto segue:**

- a) Dall'esame della documentazione trasmessa sembra che le opere oggetto del presente parere siano costituite da quattro strutture in carpenteria metallica, assimilabili a soppalchi (di dimensioni in pianta pari a circa 12,30 x 4,85 m, 4,50 x 7,22 m, 21,35 x 7,13 m e di 5,20 x 2,10 dei quali il primo si sviluppa su tre piani oltre al piano terra e gli altri su due piani oltre al piano terra), sui quali sono disposti dei macchinari. Detti soppalchi presentano anche scale e orizzontamenti per garantire da parte dei lavoratori l'ispezione e il funzionamento degli stessi.  
Come specificato nel punto A.4.8 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016 sono inquadrabili nell'ambito degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici le "macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e

**quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie**, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari”.

Considerato che:

- i soppalchi in carpenteria metallica si collocano a tutti gli effetti nell'ambito delle costruzioni edilizie e non si ritiene che gli stessi possano essere considerati parte accessoria delle macchine presenti in quanto non sono parti di esse, ma sono piuttosto le strutture sulle quali i macchinari sono collocati;
- le opere di cui al presente parere non rientrano fra le strutture temporanee di cui ai punti A.5. dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016 poichè non sono assimilabili né a "strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione norme specifiche" (punto A.5.1), né tantomeno a "opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisoriale, temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche" (punto A.5.2);

tenuto conto che gli elenchi di cui all'Allegato 1 alla DGR 2272/2016 hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal citato Allegato possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati, e che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

**si ritiene che le opere sopra descritte non rientrino fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. 2272/2016 e che pertanto sono soggette al Titolo IV della L.R. 19 del 2008 come specificato all' art. 9 comma 1 della stessa legge regionale.**

- b) Le opere in oggetto sono state inquadrare nell'ambito delle opere temporanee di cui all'art. 7 comma 1 lettera f) della L.R. n. 15 del 2013, ovvero fra "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture". Come specificato al comma 1 del citato art. 7, tali interventi sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della stessa Legge, il quale alla lettera c prescrive la conformità alle "discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente". Per quanto sopra detto non risulta che tali opere possano essere eseguite in deroga dalla L.R. 19 del 2008.

Si evidenzia, inoltre, che l'attività edilizia libera è disciplinata anche all'art. 6 del DPR 380/2001 ove è specificato chiaramente che "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo”.

In sostanza per tali opere nel DPR 380/2001 è specificato che non sono necessari titoli abilitativi ovvero i titoli di cui alla Parte I – Titolo II - Titoli abilitativi del citato DPR, mentre è fatto salvo il rispetto delle altre normative di settore, che nel caso in esame, per quanto attiene le strutture sono quelle di cui alla PARTE II – Normativa tecnica per l'edilizia - Capo I - Disposizioni di carattere generale, Capo II - Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica e Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

In conclusione, **si ritiene che per l'attività edilizia libera né la normativa regionale né quella nazionale ammettano deroghe al rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.**

- c) Le opere di cui all'art. 7 comma 1 lettera f) della L.R. n. 15 del 2013 sono “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”, non compete allo scrivente Servizio esprimersi in merito agli adempimenti o alla possibilità di rendere definitive tali opere dal punto di vista edilizio.

Inoltre, per opere come quelle in oggetto, come evidenziato al punto precedente non risultano deroghe al rispetto della disciplina della normativa antisismica e più in generale delle normative legate alla sicurezza strutturale. Qualora tali normative non fossero rispettate o non fosse rispettato quanto previsto dal Titolo IV della L.R. 19/2008 oppure nella Parte II del DPR 380/2001 si configurerebbe una violazione delle stesse.

Fatta questa premessa, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti legati alle strutture, si ritiene che qualora non si provveda a rimuovere le strutture nei termini previsti possa trovare applicazione l'art. 22 della L.R. 19 del 2008, ad eccezione del caso in cui le opere siano state realizzate nel rispetto della normativa tecnica di settore e secondo la disciplina prevista al Titolo IV della L.R. 19/2008 e nella Parte II del DPR 380/2001 e che per renderle definitive, prima della scadenza dei termini previsti per la rimozione venga:

- 1) presentata ed approvata una nuova pratica nella quale sia stato dimostrato o siano stati progettati tutti gli interventi necessari a conseguire un livello di sicurezza pari al 100% di quello richiesto ad una nuova costruzione non temporanea per tutte le azioni e secondo i criteri e le modalità previste nella normativa tecnica vigente al momento della richiesta di passaggio da opere temporanee ad opere stabili e, inoltre, sia stato dimostrato che l'opera abbia tutti i requisiti atti a garantire il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza, robustezza, affidabilità, funzionalità e durata previsti dalla vigente normativa tecnica per una nuova costruzione non temporanea o siano stati progettati tutti gli interventi necessari affinché abbia i suddetti requisiti;
- 2) siano stati eseguiti gli eventuali interventi previsti in progetto;
- 3) si sia proceduto a nuovo collaudo dell'opera.

Anche qualora si procedesse con un'istanza di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 22 della L.R. 19 del 2008 si ritiene che occorra garantire quanto indicato ai precedenti punti e allegare la segnalazione all'Autorità giudiziaria della violazione della normativa antisismica i cui estremi – data e protocollo della segnalazione - dovranno essere riportati nella determina di autorizzazione sismica in sanatoria.

- d) Si ritiene che *“il sistematico ricorso alla “temporaneità” di un’opera per iniziare immediatamente i lavori per poi legittimarli, ultimati o pressoché tali, dopo i sei mesi concessi”* costituisca una prassi errata e del tutto inaccettabile. Infatti, le opere di cui all'art. 7 comma 1 lettera f) della L.R. n. 15 del 2013 sono *“opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”*, ovvero sono opere che entro un periodo non superiore a sei mesi non solo devono essere realizzate, ma devono anche essere utilizzate per *“soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali”* e devono essere anche smontate.

**Si ritiene del tutto illegittimo inquadrare in tale ambito opere che in tale lasso di tempo non siano neppure ultimate e/o che non siano chiaramente utilizzate per “soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali”.** In ogni caso tali opere non possono essere realizzate né in deroga alla normativa antisismica e più in generale alle normative sulla sicurezza delle strutture, né in deroga ai procedimenti ed agli adempimenti previsti per l'applicazione delle stesse.

Cordiali saluti.

Il Responsabile ad interim

*Dott.ssa Monica Guida*

documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 5 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data \_\_\_\_\_ *RR/VP*

Firma \_\_\_\_\_